



Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2022/0288(COD)

21.9.2023

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) (rifusione)
(COM(2022)0480 – C9-0365/2022 – 2022/0288(COD))

Relatore per parere: Emil Radev

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

L'attuazione di misure efficaci in materia di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, a norma dell'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, è di fondamentale importanza. La fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco costituiscono minacce significative per l'incolumità, la sicurezza e la stabilità pubbliche, sia all'interno che al di là dei confini nazionali.

Adottando solide misure in materia di importazione, esportazione e transito, possiamo rafforzare la nostra capacità di prevenire, individuare e contrastare queste attività criminali, riducendo la disponibilità di armi da fuoco illegali nelle mani di criminali e organizzazioni terroristiche. Inoltre, stabilendo controlli rigorosi, tra cui requisiti efficaci in materia di rilascio delle licenze, marcatura e conservazione della documentazione, possiamo rintracciare la circolazione delle armi da fuoco e garantire che siano utilizzate solo per scopi autorizzati. Ciò contribuirà a prevenire lo sviamento delle armi da fuoco acquisite legalmente verso mercati illeciti e a ridurre il rischio di un loro uso improprio per attività criminali o violazioni dei diritti umani.

Gli emendamenti proposti dal relatore del presente parere mirano a rafforzare la relazione su queste questioni critiche. Alcune delle principali questioni affrontate dal relatore sono la disponibilità di interconnettere il nuovo sistema elettronico per il rilascio di licenze con qualsiasi sistema nazionale esistente, in modo che tutte le autorizzazioni di importazione e di esportazione concesse siano disponibili in una banca dati centrale; il rafforzamento della protezione dei dati personali; la possibilità di impugnare in determinati casi le decisioni dell'autorità competente; nonché nuove disposizioni relative alla prova del ricevimento, per una migliore tracciabilità delle spedizioni di armi da fuoco.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione dell'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che si riferisce agli interessi

Emendamento

(7) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione dell'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che si riferisce agli interessi

essenziali della sicurezza degli Stati membri, né incide sulla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, **né sulla** direttiva (UE) 2021/555. Inoltre, il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e di conseguenza il presente regolamento non si applicano alle operazioni tra Stato e Stato né ai trasferimenti statali nei casi in cui l'applicazione del protocollo pregiudicherebbe il diritto di uno Stato parte di adottare misure nell'interesse della sicurezza nazionale in linea con la Carta delle Nazioni Unite.

essenziali della sicurezza degli Stati membri, né incide sulla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. ***In linea con le procedure di semplificazione amministrativa elencate negli articoli 10 e 17 dell'attuale regolamento, gli Stati membri sono tenuti ad attuare la carta europea d'arma da fuoco conformemente alla*** direttiva (UE) 2021/555. Inoltre, il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e di conseguenza il presente regolamento non si applicano alle operazioni tra Stato e Stato né ai trasferimenti statali nei casi in cui l'applicazione del protocollo pregiudicherebbe il diritto di uno Stato parte di adottare misure nell'interesse della sicurezza nazionale in linea con la Carta delle Nazioni Unite.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Molteplici definizioni sono riprese direttamente dalla direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ o dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹.

²⁸ Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 115 del 6.4.2021, pag. 1).

Emendamento

(13) Molteplici definizioni sono riprese direttamente dalla direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio o dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. ***Qualsiasi riferimento alle armi da fuoco, ai loro componenti essenziali, alle munizioni e alle armi d'allarme e da segnalazione nel presente regolamento dovrebbe essere inteso come comprendente i beni fabbricati utilizzando la tecnologia della stampa 3D, laddove siano soddisfatte le pertinenti definizioni.***

²⁸ Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 115 del 6.4.2021, pag. 1).

²⁹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

²⁹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Per evitare rischi di sviamenti limitando nel contempo gli oneri amministrativi, occorre indagare sulle situazioni sospette, nelle quali gli Stati membri dovrebbero chiedere delle autorità del paese terzo di destinazione di confermare il ricevimento.

Emendamento

(30) Per evitare rischi di sviamenti limitando nel contempo gli oneri amministrativi, occorre indagare sulle situazioni sospette, nelle quali gli Stati membri dovrebbero chiedere delle autorità del paese terzo di destinazione di confermare il ricevimento. ***Se tale conferma del ricevimento non può essere ottenuta per qualsiasi motivo, tali informazioni dovrebbero essere registrate nel sistema elettronico per il rilascio di licenze per riferimenti futuri.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) È opportuno che gli Stati membri forniscano alle autorità competenti l'accesso al sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) ai fini dell'attuazione del presente regolamento.

Emendamento

(32) È opportuno che gli Stati membri forniscano alle autorità competenti l'accesso al sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) ai fini dell'attuazione del presente regolamento ***e dispongano delle risorse umane e materiali necessarie per questo compito.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Al fine di garantire la tracciabilità di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, è della massima importanza che le dogane abbiano accesso all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) di Europol. È opportuno che gli Stati membri che applicano il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ concedano tale accesso.

³⁷ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Emendamento

(34) ***Per le finalità del presente regolamento***, al fine di garantire la tracciabilità di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, è della massima importanza che le dogane abbiano accesso all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) di Europol. ***Tale accesso dovrebbe essere limitato e proporzionato all'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento.*** È opportuno che gli Stati membri che applicano il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio concedano tale accesso.

³⁷ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere efficacemente il traffico di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, è necessario migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri, in particolare attraverso un miglior utilizzo dei canali di comunicazione esistenti.

Emendamento

(36) Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere efficacemente il traffico di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, è necessario migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri, in particolare attraverso un miglior utilizzo dei canali di comunicazione esistenti. ***Il miglioramento e il rafforzamento della***

cooperazione internazionale attraverso la condivisione sistematica delle informazioni sulle rotte del traffico di armi, la formazione di funzionari doganali sul traffico di armi e le indagini e le operazioni congiunte per porre fine ai flussi illeciti di armi contribuiranno a combattere il traffico illegale di armi e altre forme di criminalità organizzata transnazionale.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

(41) L'acquis di Schengen comprende in particolare una decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante il traffico illecito di armi (SCH/Com-ex (99) 10)⁴⁰, secondo la quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare annualmente, entro il 31 luglio di ogni anno, i dati nazionali dell'anno precedente relativi al traffico illecito di armi sulla base del questionario comune riportato in allegato. Inoltre, nel 2018 la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di raccogliere dati statistici dettagliati relativi all'anno precedente sul numero di autorizzazioni e di rifiuti, sulle quantità e sui valori delle esportazioni e delle importazioni di armi da fuoco, per origine o destinazione, e trasmettere questi dati statistici alla Commissione⁴¹.

Emendamento

(41) L'acquis di Schengen comprende in particolare una decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante il traffico illecito di armi (SCH/Com-ex (99) 10)⁴⁰, secondo la quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare annualmente, entro il 31 luglio di ogni anno, i dati nazionali dell'anno precedente relativi al traffico illecito di armi sulla base del questionario comune riportato in allegato. Inoltre, nel 2018 la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di raccogliere dati statistici dettagliati relativi all'anno precedente sul numero di autorizzazioni e di rifiuti, sulle quantità e sui valori delle esportazioni e delle importazioni di armi da fuoco, per origine o destinazione, e trasmettere questi dati statistici alla Commissione⁴¹. ***La Commissione dovrebbe raccogliere i dati ricevuti dagli Stati membri e pubblicarli nel quadro di una relazione annuale entro il 31 ottobre di ciascun anno. La relazione dovrebbe essere resa pubblica e trasmessa al Parlamento***

⁴⁰ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 469.

⁴⁰ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 469.

⁴¹ Raccomandazione della Commissione C(2018) 2197 final, del 17.4.2018, sull'adozione di disposizioni immediate miranti a migliorare la sicurezza delle misure di esportazione, importazione e transito di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni.

⁴¹ Raccomandazione della Commissione C(2018) 2197 final, del 17.4.2018, sull'adozione di disposizioni immediate miranti a migliorare la sicurezza delle misure di esportazione, importazione e transito di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) L'applicazione generale del presente regolamento sarà agevolata dall'interconnessione tra il sistema elettronico per il rilascio di licenze istituito dal presente regolamento e l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito da [inserire nella nota il titolo corrispondente e tutte le informazioni non appena adottato l'atto]. Il sistema elettronico per il rilascio di licenze comprenderà una serie di elementi, tra cui la registrazione degli operatori economici e delle persone fisiche che sono autorizzati, conformemente alla direttiva sulle armi da fuoco, a fabbricare, acquistare, detenere o scambiare armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni o armi d'allarme e da segnalazione. Essi dovranno registrarsi prima di richiedere le autorizzazioni all'importazione o all'esportazione. Di conseguenza i proprietari di armi da fuoco che beneficiano di semplificazioni amministrative non saranno tenuti a registrarsi nel sistema.

Emendamento

(42) L'applicazione generale del presente regolamento sarà agevolata dall'interconnessione tra il sistema elettronico per il rilascio di licenze istituito dal presente regolamento e l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito da [inserire nella nota il titolo corrispondente e tutte le informazioni non appena adottato l'atto]. Il sistema elettronico per il rilascio di licenze comprenderà una serie di elementi, tra cui la registrazione degli operatori economici e delle persone fisiche che sono autorizzati, conformemente alla direttiva sulle armi da fuoco, a fabbricare, acquistare, detenere o scambiare armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni o armi d'allarme e da segnalazione. Essi dovranno registrarsi ***nel sistema elettronico per il rilascio di licenze*** prima di richiedere le autorizzazioni all'importazione o all'esportazione. Di conseguenza i proprietari di armi da fuoco che beneficiano di semplificazioni amministrative non saranno tenuti a registrarsi nel sistema. ***Qualora esistano già sistemi nazionali con funzionalità identiche o analoghe, è possibile stabilire un'interconnessione tra questi e il sistema elettronico per il rilascio di licenze, in modo che tutte le autorizzazioni di importazione e di esportazione concesse siano disponibili in una banca dati***

centrale.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 bis) *Il sistema di licenze elettroniche non dovrebbe essere utilizzato per scopi che esulano dall'ambito di applicazione del presente regolamento.*

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47) Al fine di definire le caratteristiche tecniche di armi da fuoco e componenti essenziali semilavorati, di modificare gli allegati II e III del presente regolamento e di mantenere l'elenco delle armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e armi d'allarme e da segnalazione per i quali è obbligatoria un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allineamento dell'allegato I del presente regolamento all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁴³ e all'allegato I della direttiva (UE) 2021/555, alla definizione delle caratteristiche tecniche di armi da fuoco e componenti essenziali semilavorati e all'adattamento degli allegati II e III del presente regolamento alla digitalizzazione e alle modifiche delle procedure doganali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga

(47) Al fine di definire le caratteristiche tecniche di armi da fuoco e componenti essenziali semilavorati, di modificare gli allegati II e III del presente regolamento, di mantenere l'elenco delle armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e armi d'allarme e da segnalazione per i quali è obbligatoria un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento, ***di specificare le condizioni per l'importazione e l'esportazione di beni disciplinati dal presente regolamento, di stabilire norme chiare sulla progettazione di un certificato di esportazione valido in tutta l'UE e di uniformare il modo in cui gli Stati membri forniscono dati statistici alla Commissione e in cui scambiano informazioni tra loro come richiesto dal presente regolamento,*** dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allineamento dell'allegato I del presente regolamento all'allegato I del regolamento

adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁴³ e all'allegato I della direttiva (UE) 2021/555, alla definizione delle caratteristiche tecniche di armi da fuoco e componenti essenziali semilavorati e all'adattamento degli allegati II e III del presente regolamento alla digitalizzazione e alle modifiche delle procedure doganali, ***alla definizione delle condizioni per l'importazione e l'esportazione di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, alla definizione di un certificato di esportazione uniforme, alla definizione delle norme e dei formati che gli Stati membri devono usare per fornire alla Commissione dati statistici anonimizzati e alla definizione di norme per il funzionamento dello scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia di rifiuto delle autorizzazioni di importazione o esportazione.*** È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati .

⁴³ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁴⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁴³ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁴⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

49 bis "dati personali": i dati personali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al momento dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le armi d'allarme e da segnalazione non conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 14 della direttiva (UE) 2021/555 sono classificate come armi da fuoco in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

2. Al momento dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le armi d'allarme e da segnalazione non conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 14 della direttiva (UE) 2021/555 sono classificate come armi da fuoco in conformità dell'allegato I del presente regolamento **e sono soggette all'articolo 6 del presente regolamento.**

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In caso di prassi nazionali divergenti, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono **l'elenco** delle armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di comitato di cui all'articolo 37.

4. In caso di prassi nazionali divergenti, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono **un elenco aperto** delle armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di comitato di cui all'articolo 37.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per importare armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e armi d'allarme e da segnalazione nel territorio doganale dell'Unione è necessaria l'autorizzazione all'importazione. Tale autorizzazione all'importazione è redatta conformemente al modulo di cui all'allegato II, parte I. Tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'importatore ed è rilasciata **per via elettronica** mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.

Emendamento

1. Per importare armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e armi d'allarme e da segnalazione nel territorio doganale dell'Unione è necessaria l'autorizzazione all'importazione. Tale autorizzazione all'importazione è redatta conformemente al modulo di cui all'allegato II, parte I. Tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'importatore ed è rilasciata mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità competenti trattano le domande di autorizzazione all'importazione entro un termine che non eccede i **sessanta** giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui esse dispongono di tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, tale periodo può essere esteso a **novanta** giorni lavorativi.

Emendamento

4. Le autorità competenti trattano le domande di autorizzazione all'importazione entro un termine che non eccede i **cinquanta** giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui esse dispongono di tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, tale periodo può essere esteso a **ottanta** giorni lavorativi.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) il richiedente è una persona fisica che, con decisione di un tribunale o di

un'autorità amministrativa indipendente in vigore al momento della presentazione della domanda, è stata giudicata mentalmente incapace di gestire, in tutto o in parte, i propri affari;

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le autorità competenti annullano, sospendono, modificano o revocano un'autorizzazione all'importazione se non sussistono o vengono meno le condizioni per la concessione. Quando adottano tali decisioni, le autorità competenti mettono tale informazione a disposizione delle autorità doganali attraverso il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.

Emendamento

6. Le autorità competenti annullano, sospendono, modificano o revocano un'autorizzazione all'importazione se non sussistono o vengono meno le condizioni per la concessione. Quando adottano tali decisioni, le autorità competenti mettono tale informazione a disposizione delle autorità doganali attraverso il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28 ***non appena tali decisioni vengono prese e non oltre i due giorni lavorativi successivi.***

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Ai fini del paragrafo 5, ***gli Stati membri*** verificano l'assenza di precedenti penali nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari "ECRIS" e controllano se l'arma da fuoco sia segnalata come smarrita, rubata o oggetto di indagine nelle pertinenti banche dati dell'UE, nazionali o internazionali.

Emendamento

7. Ai fini del paragrafo 5, ***le autorità pertinenti in ciascuno Stato membro*** verificano l'assenza di precedenti penali nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari "ECRIS" e controllano se l'arma da fuoco sia segnalata come smarrita, rubata o oggetto di indagine nelle pertinenti banche dati dell'UE, nazionali o internazionali.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. La Commissione adotta un atto di esecuzione per istituire un'autorizzazione generale all'importazione dell'Unione **e stabilire le condizioni per l'importazione di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni da parte degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali atti** di esecuzione **sono adottati** secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento

8. La Commissione adotta un atto di esecuzione per istituire un'autorizzazione generale all'importazione dell'Unione. **Tale atto** di esecuzione **è adottato** secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. L'importatore non è tenuto a pagare tasse o diritti per la domanda di autorizzazione all'importazione, ad eccezione delle spese di scorta.

Emendamento

9. L'importatore non è tenuto a pagare tasse o diritti per la domanda di autorizzazione all'importazione, ad eccezione delle spese di scorta **della spedizione.**

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità competenti possono concedere autorizzazioni all'esportazione per le armi da fuoco delle categorie A e B dell'allegato I solo se la domanda di autorizzazione è accompagnata da un certificato di **utente finale** rilasciato dalle autorità del paese di destinazione finale. Il

Emendamento

2. Le autorità competenti possono concedere autorizzazioni all'esportazione per le armi da fuoco delle categorie A e B dell'allegato I solo se la domanda di autorizzazione è accompagnata da un certificato di **esportazione** rilasciato dalle autorità del paese di destinazione finale. Il

contenuto del certificato di *utente finale* figura nell'allegato IV.

contenuto del certificato di *esportazione* figura nell'allegato IV.

Emendamento 22

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di stabilire un certificato uniforme di utente finale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri usano documenti elettronici ai fini del trattamento delle domande di autorizzazione all'esportazione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La Commissione adotta un atto di esecuzione per istituire un'autorizzazione generale all'esportazione dell'Unione e stabilire le condizioni per l'esportazione di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni da parte degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37.

Emendamento

7. La Commissione adotta un atto di esecuzione per istituire un'autorizzazione generale all'esportazione dell'Unione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. L'esportatore non è tenuto a pagare tasse o diritti per la domanda di autorizzazione all'esportazione o al transito intra-UE, ad eccezione delle spese di scorta.

Emendamento

8. L'esportatore non è tenuto a pagare tasse o diritti per la domanda di autorizzazione all'esportazione o al transito intra-UE, ad eccezione delle spese di scorta **della spedizione.**

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni sono esportati a condizione che siano provvisti di marcatura conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2021/555.

Emendamento

soppresso

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi le autorità competenti di uno Stato membro sospendono la procedura di esportazione o, se necessario, impediscono in altro modo che armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni lascino il territorio doganale dell'Unione attraverso tale Stato membro, qualora abbiano motivo di sospettare che le giustificazioni presentate da cacciatori o tiratori sportivi non siano conformi alle pertinenti considerazioni e agli obblighi di

Emendamento

(c) per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi le autorità competenti di uno Stato membro sospendono la procedura di esportazione o, se necessario, impediscono in altro modo che armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni lascino il territorio doganale dell'Unione attraverso tale Stato membro, qualora abbiano motivo di sospettare che le giustificazioni presentate da cacciatori o tiratori sportivi non siano conformi alle pertinenti considerazioni e agli obblighi di

cui all'articolo 18 del presente regolamento. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, il periodo di cui alla presente lettera può essere esteso a **trenta** giorni lavorativi .

cui all'articolo 18 del presente regolamento. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, il periodo di cui alla presente lettera può essere esteso a **venti** giorni lavorativi.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) il richiedente è una persona fisica che, con decisione di un tribunale o di un'autorità amministrativa indipendente in vigore al momento della presentazione della domanda, è stata giudicata mentalmente incapace di gestire, in tutto o in parte, i propri affari;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, modifica o revoca di un'autorizzazione all'esportazione, le autorità competenti mettono tale informazione a disposizione delle autorità doganali mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.

3. In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, modifica o revoca di un'autorizzazione all'esportazione, le autorità competenti mettono tale informazione a disposizione delle autorità doganali ***senza indugio*** mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28. ***L'obbligo di mettere a disposizione le informazioni lascia impregiudicate le procedure di ricorso eventualmente applicabili ai sensi del diritto nazionale.***

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In caso di sospensione di un'autorizzazione all'esportazione da parte delle autorità competenti, la valutazione finale di tali autorità è comunicata agli altri Stati membri al termine del periodo di sospensione, tramite il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.

Emendamento

4. In caso di sospensione di un'autorizzazione all'esportazione da parte delle autorità competenti, la valutazione finale di tali autorità è comunicata agli altri Stati membri **senza indugio** al termine del periodo di sospensione, tramite il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28 **non appena viene effettuata la valutazione finale e non oltre i due giorni lavorativi successivi**.

Emendamento 31

**Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. In caso di rifiuto di rilascio di un'autorizzazione all'esportazione da parte delle autorità competenti, la valutazione finale di tali autorità è registrata nel sistema di cui all'articolo 29.

Emendamento

5. In caso di rifiuto di rilascio di un'autorizzazione all'esportazione da parte delle autorità competenti, la valutazione finale di tali autorità è registrata **senza indugio** nel sistema di cui all'articolo 29 **non appena viene effettuata la valutazione finale e non oltre i due giorni lavorativi successivi**.

Emendamento 32

**Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6 – comma 2**

Testo della Commissione

Esse possono preventivamente consultare le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri che avevano emesso rifiuti, annullamenti, sospensioni, modifiche o revoche a norma dei paragrafi 1, 3 e 5 . Se a seguito di tale consultazione le autorità **competenti** dello Stato membro decidono di concedere un'autorizzazione, esse ne informano le autorità competenti

Emendamento

Esse possono preventivamente consultare le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri che avevano emesso rifiuti, annullamenti, sospensioni, modifiche o revoche a norma dei paragrafi 1, 3 e 5 . Se a seguito di tale consultazione le autorità dello Stato membro decidono di concedere un'autorizzazione, esse ne informano **senza indugio** le autorità

degli altri Stati membri, fornendo tutte le informazioni pertinenti per motivare la decisione.

competenti degli altri Stati membri, fornendo tutte le informazioni pertinenti per motivare la decisione.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Le autorità competenti verificano annualmente che le condizioni di autorizzazione siano soddisfatte per tutta la durata dell'autorizzazione. Tali verifiche **possono basarsi** su campioni rappresentativi di tutte le autorizzazioni in vigore. Ogni autorizzazione all'esportazione è verificata individualmente almeno ogni **tre** anni dalle autorità competenti. Gli Stati membri riferiscono al gruppo di coordinamento in merito ai risultati dei controlli e delle verifiche. Le relazioni sono discusse nell'ambito del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 33.

Emendamento

8. Le autorità competenti verificano annualmente che le condizioni di autorizzazione siano soddisfatte per tutta la durata dell'autorizzazione. Tali verifiche **si basano** su campioni rappresentativi di tutte le autorizzazioni in vigore. Ogni autorizzazione all'esportazione è verificata individualmente almeno ogni **due** anni dalle autorità competenti. Gli Stati membri riferiscono al gruppo di coordinamento in merito ai risultati dei controlli e delle verifiche. Le relazioni sono discusse nell'ambito del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 33.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro **due mesi** dall'uscita dal territorio doganale dell'Unione, l'esportatore fornisce all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'esportazione la prova del ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni nel paese terzo di importazione, in particolare mediante la presentazione dei pertinenti documenti doganali di importazione.

Emendamento

1. Entro **un mese** dall'uscita dal territorio doganale dell'Unione, l'esportatore fornisce all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'esportazione la prova del ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni nel paese terzo di importazione, in particolare mediante la presentazione dei pertinenti documenti doganali di importazione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'autorità competente inserisce la prova del ricevimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28. Se l'autorità competente non ottiene una prova del ricevimento dall'esportatore, essa registra tali informazioni in detto sistema elettronico per il rilascio di licenze.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In mancanza di tale prova del ricevimento delle spedizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro **due mesi** dall'uscita dal territorio doganale dell'Unione, o in caso di sospetto, l'autorità competente degli Stati membri chiede immediatamente alle autorità doganali di esportazione di confermare che la dichiarazione di esportazione è stata presentata e che le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni compresi nell'elenco di cui all'allegato I sono usciti dal territorio doganale dell'Unione, e chiede al paese terzo d'importazione di confermare il ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni.

2. In mancanza di tale prova del ricevimento delle spedizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro **un mese** dall'uscita dal territorio doganale dell'Unione, o in caso di sospetto, l'autorità competente degli Stati membri chiede immediatamente alle autorità doganali di esportazione di confermare che la dichiarazione di esportazione è stata presentata e che le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni compresi nell'elenco di cui all'allegato I sono usciti dal territorio doganale dell'Unione, e chiede al paese terzo d'importazione di confermare il ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. *Se l'autorità competente non è in grado di ottenere una conferma del ricevimento da parte del paese terzo importatore di cui al paragrafo 2 del presente articolo, essa registra tali informazioni nel sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.*

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***In caso di sospetto***, la Commissione e le autorità competenti che concedono l'autorizzazione all'esportazione effettuano controlli successivi alla spedizione per garantire che le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni esportati siano in linea con gli impegni assunti nel certificato di ***utente finale*** di cui all'allegato IV.

Emendamento

1. La Commissione e le autorità competenti che concedono l'autorizzazione all'esportazione effettuano controlli ***periodici*** successivi alla spedizione, ***non soltanto in caso di sospetto ma anche in maniera casuale***, per garantire che le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni esportati siano in linea con gli impegni assunti nel certificato di ***esportazione*** di cui all'allegato IV.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali cooperano strettamente e si scambiano informazioni.

Emendamento

1. La Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali cooperano strettamente e si scambiano ***periodicamente*** informazioni ***nella misura necessaria e proporzionata per lo svolgimento dei compiti nel rispettivo ambito di competenza. Tutte le informazioni contenenti dati personali sono trattate ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e leggi e regolamenti***

equivalenti, nonché conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Lo scambio di informazioni è strettamente limitato alle informazioni pertinenti ai fini del presente regolamento.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se, per quanto riguarda le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e le armi d'allarme e da segnalazione compresi nell'elenco di cui all'allegato I che sono tenuti in deposito temporaneo o sono vincolati a qualsiasi regime doganale, le autorità doganali hanno motivo di ritenere che tali prodotti non siano conformi, oltre ad adottare le misure necessarie di cui all'articolo 22 esse trasmettono tutte le informazioni pertinenti alle autorità competenti.

Emendamento

3. Se, per quanto riguarda le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e le armi d'allarme e da segnalazione compresi nell'elenco di cui all'allegato I che sono tenuti in deposito temporaneo o sono vincolati a qualsiasi regime doganale, le autorità doganali hanno motivo di ritenere che tali prodotti non siano conformi, oltre ad adottare le misure necessarie di cui all'articolo 22 esse trasmettono tutte le informazioni pertinenti **senza indugio** alle autorità competenti.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Le autorità doganali **possono sospendere** l'importazione delle merci per il regime doganale in questione se nutrono dubbi e in tal caso ne informano per via elettronica l'autorità nazionale competente, che decide in merito al trattamento delle merci. Se l'autorità nazionale competente non risponde all'autorità doganale entro dieci giorni lavorativi, l'autorità doganale concede lo svincolo delle merci.

Emendamento

Le autorità doganali **sospendono** l'importazione delle merci per il regime doganale in questione se nutrono dubbi **ragionevoli** e in tal caso ne informano **immediatamente** per via elettronica l'autorità nazionale competente, che decide in merito al trattamento delle merci. Se l'autorità nazionale competente non risponde all'autorità doganale entro dieci giorni lavorativi, l'autorità doganale concede **senza indugio** lo svincolo delle merci.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Qualora scoprono una spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o di armi d'allarme e da segnalazione, le autorità doganali ne informano senza indugio l'autorità competente del paese dell'autorità doganale. L'autorità competente:

Emendamento

Qualora scoprono una spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o di armi d'allarme e da segnalazione, le autorità doganali ne informano senza indugio ***ed entro due giorni lavorativi da tale scoperta*** l'autorità competente del paese dell'autorità doganale. L'autorità competente:

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Le autorità doganali che hanno scoperto la spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione sequestrano le armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni o le armi d'allarme e da segnalazione fino a quando l'autorità competente di destinazione nel territorio doganale dell'Unione non abbia deciso altrimenti e abbia comunicato tale decisione per iscritto all'autorità competente del paese dell'autorità doganale in cui è trattenuta la spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione.

Emendamento

Le autorità doganali che hanno scoperto la spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione sequestrano le armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni o le armi d'allarme e da segnalazione fino a quando l'autorità competente di destinazione nel territorio doganale dell'Unione non abbia deciso altrimenti e abbia comunicato tale decisione per iscritto all'autorità competente del paese dell'autorità doganale in cui è trattenuta la spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione. ***Se l'autorità competente di destinazione nel territorio doganale dell'Unione ha preso tale decisione, la comunica per iscritto alle autorità doganali che hanno scoperto la spedizione illecita entro due giorni lavorativi dall'adozione di tale decisione.***

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In caso di sospetto di traffico di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione, le informazioni relative alle armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni sequestrate durante i controlli doganali sono condivise dall'autorità doganale con le autorità competenti di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento attraverso l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol.

Emendamento

2. In caso di **ragionevole** sospetto di traffico di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione, le informazioni relative alle armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni sequestrate durante i controlli doganali sono condivise dall'autorità doganale con le autorità competenti di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento attraverso l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol, **specificando la motivazione e le prove relative al ragionevole sospetto.**

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. I dati relativi al sequestro comprendono, **se disponibili**, le seguenti informazioni:

Emendamento

3. I dati relativi al sequestro comprendono le seguenti informazioni:

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

g) il mezzo di trasporto e la nazionalità dell'impresa o della persona che effettua il trasporto, compresi, a seconda dei casi, "container", "camion o furgone", "veicolo personale", "autobus", "treno",

Emendamento

g) il mezzo di trasporto e la nazionalità dell'impresa o della persona che effettua il trasporto, compresi, a seconda dei casi, "container", "camion o furgone", "veicolo personale", "autobus", "treno",

"aviazione commerciale", "aviazione generale" o "merci e pacchi postali";

"aviazione commerciale", "aviazione generale" o "merci e pacchi postali", ***unitamente, se del caso, al numero di immatricolazione del mezzo di trasporto utilizzato;***

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In conformità della legislazione ***o prassi*** nazionale ***vigente***, gli Stati membri conservano per almeno vent'anni tutte le informazioni sulle armi da fuoco e sui loro componenti essenziali e munizioni, che siano necessarie per rintracciare e identificare tali armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, e per prevenirne e individuarne il traffico. Tali informazioni comprendono il luogo, le date di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione all'esportazione, il paese di esportazione, il paese di importazione, se pertinente, il paese terzo di transito, il destinatario, il destinatario finale, se noto al momento dell'esportazione, e la descrizione e il quantitativo di articoli, compresa la marcatura unica di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2021/555.

Emendamento

1. In conformità della legislazione nazionale, gli Stati membri conservano per almeno vent'anni tutte le informazioni sulle armi da fuoco e sui loro componenti essenziali e munizioni, che siano necessarie per rintracciare e identificare tali armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, e per prevenirne e individuarne il traffico. Tali informazioni comprendono il luogo, le date di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione all'esportazione, il paese di esportazione, il paese di importazione, se pertinente, il paese terzo di transito, il destinatario, il destinatario finale, se noto al momento dell'esportazione, e la descrizione e il quantitativo di articoli, compresa la marcatura unica di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2021/555.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono ***per posta elettronica*** alla Commissione, in forma riservata, i dati nazionali annuali relativi all'anno precedente riguardanti:

Emendamento

1. Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in forma riservata, i dati nazionali annuali relativi all'anno precedente riguardanti:

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione raccoglie i dati ricevuti dagli Stati membri a norma del presente articolo e, in consultazione con il gruppo di coordinamento per le importazioni e le esportazioni di armi da fuoco, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento. Tale relazione annuale è pubblica. Comprende informazioni sul numero di autorizzazioni e di rifiuti, i quantitativi e i valori delle importazioni e delle esportazioni effettive di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, per categoria e sottocategoria di cui all'allegato I, per origine e per destinazione a livello dell'Unione e nazionale. Include altresì informazioni sul numero di azioni nazionali di applicazione intraprese di cui all'articolo 32, il numero e i risultati dei controlli successivi alla spedizione e le risorse e il personale destinati alle autorità nazionali competenti incaricate dell'attuazione e applicazione del presente regolamento.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme e il formato che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati statistici anonimi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati

soppresso

secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione istituisce e mantiene un sistema elettronico per il rilascio di licenze per le autorizzazioni all'importazione e all'esportazione e le relative decisioni a norma degli articoli 9 e 14 del presente regolamento.

Emendamento

La Commissione istituisce **senza indugio** e mantiene un sistema elettronico per il rilascio di licenze per le autorizzazioni all'importazione e all'esportazione e le relative decisioni a norma degli articoli 9 e 14 del presente regolamento. ***Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per accelerare l'attuazione del sistema elettronico di rilascio di licenze. Tutte le funzionalità del sistema di rilascio delle licenze sono stabilite entro... [cinque anni dopo l'adozione del presente regolamento].***

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme per il funzionamento del sistema elettronico per il rilascio di licenze, comprese le norme relative ***al trattamento dei dati personali e*** allo scambio di dati con altri sistemi informatici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37.

Emendamento

2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme per il funzionamento del sistema elettronico per il rilascio di licenze, comprese le norme relative allo scambio di dati con altri sistemi informatici ***degli organismi dell'Unione e delle autorità degli Stati membri competenti per l'attuazione del presente regolamento.*** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Il trattamento dei dati personali nell'ambito del sistema elettronico per il rilascio di licenze è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 o del regolamento (UE) 2016/679, a seconda dei casi.*

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, in consultazione con il gruppo di coordinamento istituito dall'articolo 33, sviluppa o sceglie un sistema sicuro e criptato per *sostenere* la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in merito al rifiuto di concedere autorizzazioni all'importazione o all'esportazione.

1. La Commissione, in consultazione con il gruppo di coordinamento istituito dall'articolo 33, **il Parlamento europeo e il Consiglio**, sviluppa o sceglie un sistema sicuro e criptato per **garantire** la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in merito al rifiuto di concedere autorizzazioni all'importazione o all'esportazione. **Il sistema è istituito entro... [due anni dopo l'adozione del presente regolamento].**

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. **La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme per il funzionamento dello scambio di informazioni tra gli Stati membri in merito al rifiuto di rilasciare autorizzazioni all'importazione o all'esportazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura**

soppresso

consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del presente regolamento.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il trattamento dei dati personali nell'ambito del sistema sviluppato o scelto a norma del paragrafo 1 è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 o del regolamento (UE) 2016/679, a seconda dei casi.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento, **le notificano alla Commissione europea** e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro informa **gli altri Stati membri e** la Commissione di quanto segue:

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro informa la Commissione di quanto segue:

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'autorità nazionale **di ciascuno Stato membro** responsabile del controllo integrale delle armi da fuoco e del coordinamento tra le diverse autorità competenti per la lotta contro il traffico di armi da fuoco (punti focali nazionali per le armi da fuoco);

Emendamento

(a) l'autorità nazionale responsabile del controllo integrale delle armi da fuoco e del coordinamento tra le diverse autorità competenti per la lotta contro il traffico di armi da fuoco (punti focali nazionali per le armi da fuoco);

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

In base a tali informazioni, la Commissione pubblica sul suo sito web un elenco di dette autorità e lo aggiorna **annualmente**.

Emendamento

In base a tali informazioni, la Commissione pubblica sul suo sito web un elenco di dette autorità e, **in caso di modifiche**, lo aggiorna.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Su richiesta del gruppo di coordinamento e comunque ogni **dieci** anni, la Commissione riesamina l'attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti per la preparazione della relazione. La Commissione pubblica una prima relazione

Emendamento

3. Su richiesta del gruppo di coordinamento **o del Parlamento europeo** e comunque ogni **cinque** anni, la Commissione, **sulla base delle relazioni annuali di attuazione**, riesamina **in dettaglio** l'attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti per la

intermedia sull'applicazione entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

preparazione della relazione. La Commissione pubblica una prima relazione intermedia sull'applicazione entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) stabilire le condizioni per l'importazione di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni da parte degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013;

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) istituire un certificato uniforme di esportazione;

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c quater) stabilire le condizioni per l'esportazione di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni da parte degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c quinquies) definire le norme e il formato che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati statistici anonimi di cui all'articolo 27 del regolamento.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c sexies) e stabilire norme per il funzionamento dello scambio di informazioni tra gli Stati membri in merito al rifiuto di rilasciare autorizzazioni all'importazione o all'esportazione.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Allegato IV – sottotitolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Certificato di *utente finale*

Certificato di *esportazione*

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Allegato IV – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il certificato di **utente finale** deve comprendere almeno le informazioni seguenti:

Emendamento

Il certificato di **esportazione** deve comprendere almeno le informazioni seguenti:

Emendamento 69

**Proposta di regolamento
Allegato IV – lettera b**

Testo della Commissione

b) i dati **dell'utente finale** (compresi nome, indirizzo, ragione sociale e, se disponibile, numero di iscrizione nel registro delle imprese). In caso di esportazione a una società privata che rivende le merci su un mercato locale, tale società sarà considerata **l'utente finale** ai fini del presente regolamento. Tale aspetto non impedisce agli Stati membri di valutare le domande di licenza che riguardano esportazioni verso rivenditori in modo diverso rispetto alle domande di licenza relative alle esportazioni verso gli **utenti finali effettivi**;

Emendamento

b) i dati **dell'importatore** (compresi nome, indirizzo, ragione sociale e, se disponibile, numero di iscrizione nel registro delle imprese). In caso di esportazione a una società privata che rivende le merci su un mercato locale, tale società sarà considerata **l'importatore** ai fini del presente regolamento. Tale aspetto non impedisce agli Stati membri di valutare le domande di licenza che riguardano esportazioni verso rivenditori in modo diverso rispetto alle domande di licenza relative alle esportazioni verso gli **importatori**;

Emendamento 70

**Proposta di regolamento
Allegato IV – lettera f**

Testo della Commissione

f) firma, nome e titolo **dell'utente finale**;

Emendamento

f) firma, nome e titolo **dell'importatore**;

Emendamento 71

**Proposta di regolamento
Allegato IV – lettera i**

Testo della Commissione

i) la data di rilascio del certificato di ***utente finale***;

Emendamento

i) la data di rilascio del certificato di ***esportazione***;

Emendamento 72

**Proposta di regolamento
Allegato IV – lettera j**

Testo della Commissione

j) ove del caso, un numero identificativo unico o un numero contrattuale relativo al certificato di ***utente finale***;

Emendamento

j) ove del caso, un numero identificativo unico o un numero contrattuale relativo al certificato di ***esportazione***;

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, e attuazione dell'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) (rifusione)
Riferimenti	COM(2022)0480 – C9-0365/2022 – 2022/0288(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 9.11.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	LIBE 9.11.2022
Commissioni associate - annuncio in aula	16.3.2023
Relatore(trice) per parere Nomina	Emil Radev 22.3.2023
Esame in commissione	28.6.2023
Approvazione	20.9.2023
Esito della votazione finale	+: 54 –: 3 0: 6
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Abir Al-Sahlani, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareș Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Annika Bruna, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Patricia Chagnon, Clare Daly, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Erik Marquardt, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sara Skytvedal, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Tomas Tobé, Yana Toom, Tom Vandendriessche, Anders Vistisen, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Delara Burkhardt, Loucas Fourlas, Anne-Sophie Pelletier, Bergur Løkke Rasmussen, Petar Vitanov, Charlie Weimers
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Pascal Arimont, Dacian Cioloș, Jarosław Duda, Thierry Mariani, Karen Melchior, Pina Picierno, Antonio Maria Rinaldi, Helmut Scholz

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

54	+
ECR	Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo
ID	Antonio Maria Rinaldi
NI	Laura Ferrara
PPE	Pascal Arimont, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Jarosław Duda, Loucas Furlas, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Javier Zarzalejos
Renew	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Dacian Cioloş, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Karen Melchior, Maite Pagazaurtundúa, Bergur Løkke Rasmussen, Yana Toom
S&D	Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Delara Burkhardt, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Pina Picierno, Isabel Santos, Birgit Sippel, Petar Vitanov, Elena Yoncheva
The Left	Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Helmut Scholz
Verts/ALE	Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

3	-
ECR	Charlie Weimers
PPE	Sara Skyttedal, Tomas Tobé

6	0
ID	Annika Bruna, Patricia Chagnon, Nicolaus Fest, Thierry Mariani, Tom Vandendriessche, Anders Vistisen

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti